


## POLICY AZIENDALE:


# “Whistleblowing”

Data Pubblicazione: 17/06/2021

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0

## Registro delle Modifiche della Policy

Rev.	Descrizione della modifica	Pagina	Data Approvazione
1.0	Prima emissione		27.06.2019
1.1	Seconda emissione		15.12.2020
2.0	Terza emissione		28.05.2021

 <b>CONSAP</b> <small>CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.</small>	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0

## Soggetti firmatari

ATTIVITÀ	FUNZIONE RESPONSABILE	FIRMA
Redazione SARMP	Titolare Servizio Audit, Risk Management e Privacy	Firmato <i>Gianfranco Scanu</i>
Consultazione DPO	Data Protection Officer	Firmato <i>Edda Canale</i>
Verifica SOSQ	Titolare Servizio Organizzazione, Sviluppo e Qualità	Firmato <i>Elisabetta Calianno</i>
Verifica SGHR	Titolare del Servizio Gestione HR e Relazioni Industriali	Firmato <i>Filippo Palmiero</i>
Validazione IL	Innovation Leader	Firmato <i>Enrico Melis</i>
Validazione DRAG	Responsabile Direzione Risorse e Affari Generali	Firmato <i>Stefano Cavalieri d'Oro</i>
Emanazione RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Firmato <i>Gianfranco Scanu</i>

### Visto

Il Direttore Generale


Firmato *Prof. Avv. Vittorio Rispoli*

### SI EMANA\*

L'Amministratore Delegato


Firmato *Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe*

*\*Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/05/2021.*

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0

## Indice dei contenuti


<b>PREMESSA.....</b>	<b>5</b>
<b>1. SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE .....</b>	<b>6</b>
<b>2. SOGGETTI SEGNALANTI.....</b>	<b>8</b>
<b>3. CONTENUTO E CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE .....</b>	<b>8</b>
<b>4. DESTINATARIO DELLE SEGNALAZIONI.....</b>	<b>10</b>
<b>5. CANALE DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>5.1 AUTENTICAZIONE (CODICE DI VERIFICA).....</b>	<b>11</b>
<b>5.2 SEGNALAZIONE .....</b>	<b>11</b>
<b>6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....</b>	<b>12</b>
<b>7. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE .....</b>	<b>13</b>
<b>8. DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE .....</b>	<b>14</b>
<b>9. TUTELA DEL SEGNALATO.....</b>	<b>14</b>
<b>10. SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>15</b>
<b>11. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI, TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SICUREZZA.....</b>	<b>16</b>

 <b>CONSAP</b> <small>CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.</small>	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0

## Premessa

Con il termine “Whistleblowing” – di derivazione anglosassone – si fa riferimento ad un particolare strumento / sistema di comunicazione attraverso il quale il personale di un ente, pubblico o privato, segnala a specifici individui o organismi (inclusi organi di polizia e autorità pubbliche), di volta in volta identificati, il verificarsi di un evento che potrebbe costituire un reato, un illecito o comunque una condotta irregolare (non solo ai sensi di legge ma anche in base alla normativa interna all’ente) commesso da altri soggetti appartenenti all’ente in questione, a fronte di una tutela rafforzata della riservatezza della propria identità. L’obiettivo di un sistema di Whistleblowing (in breve, “sistema WB”) è quello di consentire all’ente di venire a conoscenza dell’evento accaduto potenzialmente lesivo del proprio interesse per affrontare in tempi celeri il problema segnalato, contribuendo così alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti o, comunque, alla limitazione di possibili conseguenze pregiudizievoli.

L’implementazione di un sistema di Whistleblowing contribuisce a diffondere la cultura dell’etica e della legalità all’interno dell’organizzazione, ad incrementare la trasparenza nella gestione delle attività e ad ingenerare nel personale una maggiore partecipazione alla vita aziendale e un maggiore senso di appartenenza, grazie al superamento del timore dei dipendenti di subire ritorsioni a causa della segnalazione effettuata e all’eliminazione del rischio che la segnalazione non venga presa in considerazione.

 <b>CONSAP</b> <small>CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.</small>	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0

## 1. Scopo e campo d'applicazione

Consap S.p.A. ha individuato – con espresso riferimento agli ambiti di disciplina del D. Lgs. 231/2001 e della L.190/2012 – specifiche modalità di comunicazione per consentire l'effettuazione di segnalazioni da parte del personale, tutelando il segnalante e garantendo la riservatezza della sua identità (nonché di quella di chi è segnalato, ad alcune condizioni) e la confidenzialità delle informazioni.


Il presente documento (di seguito anche “Policy WB”) mira a descrivere il sistema WB realizzato da Consap S.p.A. (d'ora in poi anche la Società) e ad illustrarne il funzionamento: in tale ottica, definisce contenuto e modalità delle segnalazioni, presenta le caratteristiche tecnico-operative del canale dedicato, individua i soggetti a vario titolo coinvolti e definisce le rispettive responsabilità, prevede possibili sanzioni, esplicita le tutele e le garanzie previste.

La presente Policy WB non sostituisce le modalità di segnalazione già previste, rispettivamente per l'Organismo di Vigilanza e per il Responsabile Anticorruzione, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: essa istituisce e disciplina un canale ulteriore e alternativo di segnalazione, così come previsto dalla legge n.179/2017, attraverso l'utilizzo di una piattaforma *software* dedicata, messa a disposizione da Consap S.p.A. per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante al momento dell'invio e durante il processo di gestione della segnalazione.

La segnalazione sarà trattata in modo riservato e con la precipua finalità di tutelare il segnalante: tuttavia si precisa che il sistema WB si fonda su segnalazioni non anonime (per segnalazioni anonime dovendosi intendere quelle in cui il segnalante non si identifica, non fornendo i propri dati).

L'identità del segnalante è invece indicata nella segnalazione (che non può, in tale senso, essere considerata anonima) ma resta “mascherata” durante l'intero processo di gestione della segnalazione in quanto essa sarà conoscibile da parte del destinatario della segnalazione medesima (e, se del caso e ove strettamente necessario) degli altri soggetti coinvolti nella sua gestione solo nei seguenti casi:

- necessità di procedere a una denuncia presso l'Autorità giudiziaria o, comunque nell'ambito del procedimento giurisdizionale (penale o davanti alla Corte dei Conti)


 <b>CONSAP</b> <small>CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.</small>	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0

nei casi previsti dalla legge e ferma restando l’applicazione delle norme in materia di segreto d’ufficio;

- nel corso dell’istruttoria, qualora la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile al fine della prosecuzione delle indagini e sempre che il segnalante vi acconsenta;
- nell’ambito del procedimento disciplinare, qualora la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato;
- in ogni altro caso, con il consenso del segnalante.

Costituiscono fonti normative (anche interne a Consap S.p.A.) di riferimento della presente Policy WB:

1. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Testo Unico sul Pubblico impiego, in particolare l’art. 54-*bis*, così come modificato dalla legge n.179 del 30 novembre 2017;
2. il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in particolare l’art. 6-*bis* introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n.179;
3. la Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, come modificata dalla Legge 24 giugno 2014, n. 90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;
4. la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 – Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblowing);
5. il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. L.gs. 231/2001 di Consap S.p.A.;
6. il Codice Etico di Consap S.p.A.;
7. il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato da Consap S.p.A..

 <b>CONSAP</b> <small>CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.</small>	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0

## 2. Soggetti segnalanti

La presente Policy WB si rivolge a:

- Dirigenti e componenti degli organi sociali (CDA e Collegio Sindacale);
- Dipendenti e collaboratori (qualunque sia la tipologia di incarico o rapporto contrattuale che li lega a Consap S.p.A., includendo tutti coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato);
- Limitatamente alle segnalazioni di cui al successivo par. 3, lett. c), *Provider* della Società (per tali dovendosi intendere imprese fornitrici di beni o servizi a Consap S.p.A. e, nello specifico, i loro dipendenti e collaboratori, che realizzano opere in favore della Società e, a tal fine, operano al suo interno).

## 3. Contenuto e caratteristiche della segnalazione


Le irregolarità che possono essere oggetto di segnalazione, possono riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 poste in essere da dirigenti, e componenti degli organi sociali e dipendenti della Società;
- b) le violazioni dei principi e delle regole di comportamento contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. L.gs. 231/01, nel Codice Etico o in altre disposizioni aziendali suscettibili di sanzioni disciplinari, poste in essere da dirigenti, componenti degli organi sociali e dipendenti della Società;
- c) le condotte illecite che integrano reati contro la Pubblica Amministrazione ovvero abusi del potere conferito a un soggetto che opera all’interno di Consap S.p.A. ovvero, più in generale, mal funzionamenti dell’amministrazione causati dall’uso a fini privati delle funzioni attribuite (condotte rilevanti ai fini della Legge n. 190/2012 e del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza).

Le suddette segnalazioni devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, devono essere effettuate in buona fede e con il solo obiettivo di tutelare l’interesse dell’integrità di

<b>PAG. 8 DI 18</b>	<b>RACCOLTA POLICY AZIENDALI CONSAP SPA</b>	<b>Cod. Interno: PO-04</b>
---------------------	---	----------------------------



 <b>CONSAP</b> <small>CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.</small>	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0


Consap S.p.A. Non sono ammesse le segnalazioni aventi finalità meramente personali ovvero che si traducano in lamentele del segnalante.

L'effettuazione di una segnalazione costituisce, ai sensi di legge (art. 3, Legge 179/2017), a condizione che avvenga in conformità alle previsioni di legge e alla presente policy, “*giusta causa*” di rivelazione delle circostanze, informazioni, fatti che ne costituiscono l'oggetto, sicché è esclusa l'integrazione – che normalmente, invece, ricorrerebbe – degli estremi dei reati di “*rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio*” (art. 326 cod. pen.), “*rivelazione del segreto professionale*” (art. 622 cod. pen.), “*rivelazione dei segreti scientifici e industriali*” (art. 623 cod. pen.). Il segnalante non può neppure essere accusato, in ragione e per effetto della segnalazione, di violazione del dovere di fedeltà e lealtà nei confronti del datore di lavoro, previsto dall'art. 2105 cod. civ..

Inoltre le segnalazioni devono essere il più possibile precise e circostanziate, fondate su elementi oggettivi facilmente riscontrabili che ne consentano la valutazione e non eccedenti rispetto alle finalità di rappresentazione dell'illecito ai fini della sua emersione ed eliminazione, in particolare là dove le notizie riportate e i documenti allegati siano oggetto di segreto d'ufficio, aziendale o professionale. Non sono ammesse le segnalazioni che riferiscano meri sospetti del segnalante. Non è tuttavia necessario che il segnalante sia certo della fondatezza della segnalazione essendo sufficiente che egli ritenga altamente probabile o ragionevole che l'evento si sia verificato. Può, altresì, formare oggetto di segnalazione una attività irregolare / illecita intrapresa, ma non ancora perfezionatasi, in presenza di elementi precisi e concordati prodromici all'attività stessa.

La segnalazione deve sempre contenere:

1. le generalità del segnalante (nome, cognome e indirizzo e-mail personale al quale può essere contattato);
2. la descrizione della condotta illecita e, se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati o, comunque, ogni ulteriore informazione utile per il riscontro della fondatezza dei fatti;
3. l'indicazione del/dei soggetto/i che ha/hanno posto in essere la condotta segnalata, se conosciuto/i, con specifico riferimento alle generalità e alla funzione/ruolo rivestito;
4. l'indicazione di altri eventuali soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

 <b>CONSAP</b> CONCESSORARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0

5. l'eventuale presenza di un interesse privato del segnalante collegato alla segnalazione stessa.

Alla segnalazione può essere allegata l'eventuale documentazione di supporto.

Ferma la tutela della riservatezza del segnalante in tutto il processo di ricezione, analisi e valutazione, a tutela del segnalante stesso, non sono ammesse, nell'ambito della presente procedura, segnalazioni anonime.

Resta comunque possibile effettuare segnalazioni in forma anonima al di fuori del sistema WB, attraverso i canali dedicati previsti, rispettivamente, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.


#### 4. Destinatario delle segnalazioni

Attraverso il canale informativo descritto al par. 5, le segnalazioni pervengono al Responsabile Anticorruzione, che assume a tali fini il ruolo di Responsabile della segnalazione, su cui incombe l'obbligo di garantire la riservatezza del segnalante e di gestire la segnalazione in conformità ad apposita procedura (la Procedura WB) di cui la Società si è dotato.

In particolare il Responsabile della segnalazione ha il compito di eseguire le verifiche preliminari sulla singola segnalazione e, in particolare, sull'esistenza dei presupposti fissati dalla legge e dalla Policy WB per prendere in considerazione la segnalazione, e di valutare la natura e l'ambito di rilevanza della stessa (cioè se essa attiene a condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero a condotte rilevanti ai sensi della Legge 190/2012) per poi sottoporre la segnalazione agli Organi/funzioni competenti per materia, ovvero all'OdV ove la segnalazione sia relativa a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e al Responsabile Anticorruzione ove la segnalazione sia relativa a condotte illecite rilevanti ai sensi della Legge 190/2012.

Le segnalazioni in materia di condotte illecite che integrano reati contro la Pubblica Amministrazione ovvero abusi del potere conferito o, ancora, mal funzionamenti dell'amministrazione causati dall'uso a fini privati delle funzioni attribuite possono essere indirizzate dal segnalante, che ne dà informazione al Responsabile Anticorruzione, anche:

- all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) attraverso gli applicativi di cui al sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

 <b>CONSAP</b> <small>CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.</small>	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0

e/o

- all'Autorità giudiziaria ordinaria o contabile attraverso la presentazione di esposti/denunce.

In tali casi, la tutela della riservatezza del segnalante non ricade solo sotto la responsabilità di Consap S.p.A. ma sarà garantita secondo le previsioni della normativa di riferimento. Resta ferma in ogni caso la tutela da parte della Società da condotte di ritorsione o discriminazione nei confronti del segnalante.

## 5. Canale di trasmissione della segnalazione

Per l'effettuazione delle segnalazioni, Consap S.p.A. mette a disposizione una piattaforma software on-line dedicata, appositamente predisposta e in grado di garantire elevati standard di sicurezza informatica nelle attività di gestione, quanto alla riservatezza, integrità e inaccessibilità dall'esterno dei dati personali e delle informazioni trattate (di seguito, la “Piattaforma WB”).

Le segnalazioni possono essere effettuate accedendo alla piattaforma Whistleblowing disponibile tramite il sito internet Consap, nell'apposita pagina denominata “Whistleblowing”.


### 5.1 Autenticazione (Codice di verifica)

Per operare nella Piattaforma WB, l'utente deve innanzitutto effettuare una procedura di autenticazione: a tal fine, deve fornire (compilando l'apposito campo) il proprio numero di telefono cellulare così da ricevere via sms un codice di verifica; una volta ricevuto il codice in questione, l'utente deve inserirlo nel relativo campo.

### 5.2 Segnalazione

Una volta effettuato l'accesso al sistema, qualora si intenda effettuare una segnalazione, occorre indicare nome, cognome e indirizzo e-mail del soggetto segnalante: tali dati rimarranno comunque “mascherati” e non conoscibili neppure dal Responsabile della segnalazione fino a quando la pratica non sia definita.

Una volta effettuata la segnalazione, il sistema rilascia un codice identificativo della segnalazione che rimane invariato nel corso del processo di gestione della segnalazione stessa e deve essere utilizzato per fornire ulteriori informazioni riguardo alla medesima – se

 <b>CONSAP</b> <small>CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.</small>	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0

richieste dal Responsabile della segnalazione – ovvero per conoscere lo stato di lavorazione della segnalazione.

Ciononostante il segnalante potrà continuare ad operare sulla piattaforma (inserendo il codice di verifica di volta in volta ricevuto via sms nonché il codice della segnalazione) nel corso del processo di gestione della segnalazione, vuoi per conoscere lo stato della segnalazione stessa, vuoi in quanto richiesto di informazioni aggiuntive, mantenendo la propria identità “mascherata”.

Per poter effettuare la segnalazione devono altresì essere inserite e caricate sulla Piattaforma WB una serie di informazioni (ed eventualmente anche documenti), di volta in volta richieste dal sistema informatico attraverso apposite schermate di interazione con l’utente, atte a fornire le informazioni richieste dalla presente Policy e, quindi, a circostanziare quanto più possibile la segnalazione stessa.

Per comprendere le modalità di funzionamento della Piattaforma WB, lato utente, si allega alla presente Policy un documento illustrativo dei vari passaggi della procedura informatica, della tipologia e delle caratteristiche delle informazioni richieste.


## 6. Gestione della segnalazione

All’esito della valutazione preliminare della segnalazione effettuata dal Responsabile della segnalazione, quest’ultimo:

- fornisce un primo riscontro al segnalante comunicandogli: (i) la presa in carico della segnalazione ove abbia ritenuto che la stessa presenti i requisiti di legge per essere gestita ai sensi della presente Policy WB ovvero, in caso contrario, (ii) l’archiviazione della stessa;
- nel caso *sub* (i) sottopone la segnalazione all’Organo/funzione competente per materia con modalità e in forme che garantiscano la tutela della riservatezza del segnalante e, quindi, senza poter rivelare l’identità del medesimo.

L’Organo/funzione competente per materia avvia le necessarie indagini volte a istruire la segnalazione e a verificare la fondatezza dei fatti segnalati e le eventuali responsabilità, valutando tutti gli elementi e le informazioni contenuti nella segnalazione, i documenti a supporto della stessa e, se lo ritiene, intervistando il soggetto segnalato e gli altri soggetti indicati come a conoscenza dei fatti. Nello svolgimento delle indagini, l’Organo/funzione competenti possono raccogliere ulteriori elementi utili.

<b>PAG. 12 DI 18</b>	<b>RACCOLTA POLICY AZIENDALI CONSAP SPA</b>	<b>Cod. Interno: PO-04</b>
----------------------	---	----------------------------

 <b>CONSAP</b> CONcessionaria SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.p.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0

Tutto il processo di gestione della segnalazione è improntato alla tutela della massima riservatezza dei dati personali del segnalante e alla confidenzialità delle informazioni oggetto di segnalazione; per tale ragione il canale informatico di segnalazione non consente al destinatario di conoscere l'identità del segnalante fino a quando la segnalazione non sia definita.

L'identità del segnalante diventa conoscibile dal Responsabile della segnalazione e dall'organo/funzione competente per materia solo nei casi di cui al par. 1 (ovvero nei casi in cui la pratica sia stata definita o con il consenso del segnalante).

Qualsiasi documento che sia elaborato e/o stampato nel corso delle indagini o all'esito delle stesse (ivi inclusi i report informativi da trasmettere alle funzioni competenti per l'irrogazione di eventuali sanzioni) deve essere predisposto in modo da tutelare la riservatezza del segnalante, la cui identità non deve essere indicata nei suddetti documenti.

Concluse le indagini, il Responsabile della segnalazione fornisce riscontro al segnalante circa l'esito delle stesse attraverso l'interrogazione della piattaforma di cui al par. 5.

La riservatezza del segnalante è garantita anche a seguito della chiusura delle indagini e anche nel caso di archiviazione della segnalazione con modalità che ne impediscono l'accesso a soggetti terzi.


## 7. Protezione del segnalante

In conformità alla normativa di riferimento e con lo scopo di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, Consap S.p.A. assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nelle segnalazioni.

In particolare, la Società assicura che l'identità del segnalante non può essere conosciuta durante il processo di gestione della segnalazione (salve le eccezioni indicate sub par. 1) e, anche ove conosciuta, non possa essere divulgata e/o comunicata a soggetti diversi da quelli coinvolti nel processo di gestione della segnalazione e nel successivo processo di irrogazione della sanzione. A maggior tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, la segnalazione e la documentazione ad essa allegata è sottratta all'accesso di cui agli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 del 1990, nonché all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte dei soggetti coinvolti nel processo di gestione della segnalazione e nel successivo processo di irrogazione della sanzione è fonte

<b>PAG. 13 DI 18</b>	<b>RACCOLTA POLICY AZIENDALI CONSAP SPA</b>	<b>Cod. Interno: PO-04</b>
----------------------	---	----------------------------

 <b>CONSAP</b> <small>CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.</small>	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0

di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla Legge.

## 8. Divieto di discriminazione

Non è consentita alcuna forma di ritorsione o discriminazione avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione né per chi segnala i presunti illeciti né per chi collabora alle attività di riscontro della loro fondatezza.

In particolare, costituiscono forme di ritorsione o discriminazione, se collegati alla segnalazione, il licenziamento, il demansionamento o, più in generale, la modifica delle mansioni, il trasferimento ingiustificato, il mobbing e qualsiasi comportamento che determini condizioni di lavoro di minore favore rispetto a quelle precedenti, sul piano sia oggettivo sia soggettivo.


Le eventuali misure ritorsive o discriminatorie assunte nei confronti del segnalante ovvero di chi collabora alle indagini sono nulle, in conformità con quanto previsto dalla legge.

## 9. Tutela del segnalato

Consap S.p.A. non incoraggia alcuna forma di delazione infondata e intende promuovere un'etica dei rapporti tra colleghi ispirata alla massima lealtà e correttezza e al rispetto dell'altrui reputazione. Poiché la sola finalità della presente Policy WB è quella di agevolare le segnalazioni a tutela dell'interesse di Consap S.p.A., quest'ultima condanna ogni strumentalizzazione della Policy stessa e ogni segnalazione effettuata in mala fede. La tutela del segnalante non è garantita nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi effettuando la segnalazione ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, ai sensi di legge (art. 3, legge n. 179/2017), il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni pubbliche nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli artt. 326, 622 e 623 Cod. Pen. e all'art. 2105 Cod. Civ., a condizione che la rivelazione non sia effettuata con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito. In particolare il potenziale segnalante deve astenersi da segnalazioni che contengano informazioni false o che, pur essendo vere, abbiano quale unica finalità la

<b>PAG. 14 DI 18</b>	<b>RACCOLTA POLICY AZIENDALI CONSAP SPA</b>	<b>Cod. Interno: PO-04</b>
----------------------	---	----------------------------

 <b>CONSAP</b> CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0

ritorsione verso un collega o la volontà di risolvere, attraverso la segnalazione, questioni squisitamente personali.

È diritto del soggetto segnalato conoscere il contenuto della segnalazione e fornire la propria versione dei fatti.


È in ogni caso escluso che possa essere avviato un procedimento disciplinare o che si possa pervenire alla decisione di comminare una sanzione al soggetto segnalato sulla sola base della segnalazione, senza che la stessa sia stata istruita e siano state svolte indagini atte a verificarne la fondatezza e a raccogliere elementi oggettivi a supporto della stessa.

## 10. Sistema disciplinare

Ai sensi della presente Policy sono fonte di responsabilità disciplinare e pertanto passibili di essere sanzionate le seguenti condotte:

- per il soggetto segnalante:
  - a) la violazione del divieto di effettuare segnalazioni in mala fede (per tali intendendosi quelle in cui sono fornite informazioni false, quelle aventi finalità meramente ritorsive e personali, ecc.);
  - b) la violazione dell’obbligo di indicare se il segnalante abbia un interesse personale con riferimento ai fatti oggetto di segnalazione;
- per il destinatario della segnalazione nonché Responsabile della stessa e per gli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione:
  - a) la violazione dell’obbligo di tutelare la riservatezza dei dati personali del segnalante;
  - b) la violazione dell’obbligo di mantenere la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione;
  - c) la violazione dei principi fissati nella presente Policy e nella Procedura in relazione alla gestione della segnalazione;
- per il soggetto segnalato:
  - a) la responsabilità accertata in ordine ai fatti oggetto di segnalazione;
- per qualsiasi soggetto che se ne renda responsabile:
  - b) la violazione del divieto di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi direttamente o indirettamente collegati alla segnalazione.



 <b>CONSAP</b> <small>CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.</small>	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0

Le suddette responsabilità potranno essere fatte valere nell’ambito di un procedimento disciplinare che potrà concludersi con l’irrogazione di sanzioni nei termini previsti dallo Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970).

## 11. Riservatezza delle informazioni, trattamento dei dati personali e sicurezza

Consap S.p.A., quale Titolare del trattamento, informa – anche ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”) – e garantisce che i dati personali del/i soggetto/i segnalante/i, del/i soggetto/i segnalato/i e degli altri soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione dell’effettuazione e della gestione delle segnalazioni ai sensi della presente Policy, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nello specifico il sopra richiamato Reg. (UE) 2016/679 e il D. Lgs. 196/2003 come da ultimo modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018 e, in ogni caso, nel rispetto delle previsioni della Policy in materia di trattamento e protezione dei dati personali definita dalla Società.


I dati trattati sono soltanto quelli strettamente necessari per il funzionamento del sistema WB: dunque, i dati necessari alla gestione della segnalazione, al fine di verificarne la fondatezza, e alla conseguente adozione delle decisioni e dei provvedimenti del caso.

Le basi giuridiche del trattamento consistono nell’adempimento di un obbligo di legge (art. 6 comma 1 lettera c) del GDPR) e nel perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del trattamento, quanto all’utilizzo della Piattaforma WB quale canale dedicato, e degli stessi soggetti a cui è riconosciuta la possibilità di effettuare segnalazioni attraverso questo canale (art. 6 comma 1 lettera f) del GDPR).

Le operazioni di trattamento consistono nell’acquisizione e registrazione, nella consultazione ed elaborazione da parte del Responsabile della segnalazione e, nella conservazione e cancellazione dei dati: il tutto attraverso la Piattaforma WB, la cui gestione e il corretto funzionamento sono assicurati da un *provider* di servizi esterno, a tal fine designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Responsabile della segnalazione, in esecuzione dei compiti affidatigli dalla presente Policy e nel rispetto delle previsioni



 <b>CONSAP</b> CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0


contenute nella apposita Procedura che regola il processo di gestione della segnalazione, allo scopo di garantire una corretta gestione delle segnalazioni ricevute e ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge connessi al “whistleblowing”.

I dati personali e le informazioni contenuti nelle segnalazioni potranno essere comunicati agli organi (Organismo di Vigilanza e Responsabile Anticorruzione) e alle funzioni interne (in particolare, Risorse Umane) di volta in volta competenti per le fasi istruttoria, decisionale e sanzionatoria, così come all’Autorità Giudiziaria e all’ANAC, in ottemperanza degli obblighi di legge e ai fini dell’attivazione delle procedure necessarie, in conseguenza della segnalazione, per adottare provvedimenti disciplinari nei confronti del/i soggetto/i segnalato/i o del/i soggetto/i segnalante/i, per effettuare denunce e per azionare / difendere diritti della Società dinanzi all’Autorità Giudiziaria.

In fase di effettuazione della segnalazione (mediante l’inserimento nella Piattaforma di dati e informazioni) e nel corso delle attività volte a verificare la fondatezza della segnalazione stessa sono adottate misure di sicurezza idonee a proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita e dalla divulgazione non autorizzata: in particolare il trattamento dei dati personali e delle informazioni avviene esclusivamente attraverso la Piattaforma WB, in conformità alla presente Policy e alla Procedura per la gestione della segnalazione, sotto la responsabilità del Responsabile della segnalazione e degli altri soggetti coinvolti nella gestione della segnalazione.

La Piattaforma WB è installata su un server (fisico) “enterprise” (collocato in Italia ma esterno all’infrastruttura informatica della Società) e opera attraverso la rete di connessione internet, ai fini dell’accessibilità “front-end”, e attraverso la VPN di Consap S.p.A., lato “back-end”, in tale secondo caso mediante accesso profilato da parte di una sola macchina appositamente configurata (i.e. il computer del Responsabile della segnalazione); quanto all’accessibilità al sistema e, quindi, ai dati, si precisa che: (i) l’utilizzo è riservato esclusivamente a soggetti predeterminati; (ii) il canale di comunicazione è protetto attraverso un meccanismo di crittografia; (iii) sono impostati parametri restrittivi di utilizzo del sistema, tali da non consentire la conoscibilità di dati personali (in particolare per quanto concerne l’identità del segnalante) fino a quando non sia strettamente necessario e, comunque, nei soli casi e alle condizioni stabiliti e indicati nella presente Policy.

Le informazioni e i dati relativi alla segnalazione sono conservati, in formato elettronico, per il periodo necessario alla definizione della pratica e, successivamente, per 1 anno dalla loro

 <b>CONSAP</b>   CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI S.P.A.	<b>POLICY AZIENDALE</b>	PO04_WHISTLEBLOWING_2019-06-27_rev.2.0.docx
	<b>“Policy Whistleblowing”</b>	REVISIONE: rev. 2.0

acquisizione; a meno che non vi siano esigenze tali da rendere necessaria la conservazione per un periodo di tempo maggiore (ad es. in presenza di un ordine delle Autorità di polizia e/o giudiziaria, oppure nel caso in cui debba essere tutelato / azionato in giudizio un diritto della Società).

È garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del GDPR (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi a Consap S.p.A. – Via Yser, n. 14 – 00198 Roma (RM), alternativamente al Responsabile della segnalazione WB (e-mail: [internalaudit@consap.it](mailto:internalaudit@consap.it)) oppure al Responsabile della Protezione dei dati personali (e-mail: [rp@consap.it](mailto:rp@consap.it)).